

Direzione

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona
 Tel. 091 814 40 61, ipct@ti.ch
 www.ipct.ch

*COMUNICATO destinato alla
 pubblicazione sul sito internet IPCT*

Bellinzona, 11 febbraio 2022

Modifiche del Regolamento di previdenza IPCT entrate in vigore il 1° gennaio 2022

Con effetto 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore diverse modifiche del Regolamento di previdenza IPCT (Ripct). In particolare attiriamo l'attenzione sugli elementi riportati di seguito.

1) Entrata in vigore della Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS) in data 01.01.2021

(vedi artt. 2, 5 e 11 cpv. 4 Ripct)

Dopo accettazione in votazione popolare del 13.06.2021, è entrata in vigore retroattivamente al 01.01.2021 la Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS). Oltre ad introdurre una nuova cerchia di assicurati all'IPCT (i futuri membri del Consiglio di Stato), è entrata in vigore anche una modifica dell'art. 10 cpv. 3 della Legge sull'IPCT, la quale prevede che lo stipendio massimo assicurato all'IPCT sia calcolato in base alla LRetCdS (oltre alla LStip e alla Legge sugli onorari dei magistrati). Di conseguenza lo stipendio massimo assicurabile all'IPCT aumenta da CHF 221'851.-- a CHF 277'314.-- (= 125% della base finora applicata che corrisponde al massimo della scala degli stipendi secondo l'art. 4 LStip).

2) Riscatto del datore di lavoro a favore del suo personale

(vedi art. 12 cpv. 3 Ripct)

Finora, il Regolamento di previdenza prevedeva la possibilità da parte del datore di lavoro di partecipazione a riscatti dei suoi dipendenti qualora questo fosse stato pattuito al momento del contratto d'assunzione fra l'assicurato ed il datore di lavoro. Per dare maggior margine ai datori di lavoro di partecipazione a dei riscatti del suo personale, è stata tolta il complemento "al momento del contratto d'assunzione".

3) Revisione AI

(vedi artt. 33, 34, disposizioni transitorie della modifica dell'art. 34 del 17.12.2021 Ripct)

In data 3 novembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore con effetto 01.01.2022 la riforma "Ulteriore sviluppo dell'AI". Con questa revisione viene introdotto un sistema di rendite lineare, il quale non prevede più 4 scalini di rendite, ma un aumento graduale, e meglio:

Grado d'invalidità	Rendita d'invalidità AI finora	Rendita d'invalidità AI dal 01.01.2022
0%-39%	0%	0%
40%-49%	25%	40% = 25% 41% = 27.5% (per ogni 1% di grado d'invalidità, la rendita aumenta del 2.5%) ... 49% = 47.5%
50%-59%	50%	Uguale al grado d'invalidità
60%-69%	75%	Uguale al grado d'invalidità
70%	100%	100%

Questo sistema vale per analogia anche per la previdenza professionale obbligatoria (minimo LPP). Per coerenza, l'IPCT ha deciso d'introdurre lo stesso sistema anche per le proprie prestazioni regolamentari, con una eccezione:

- Visto che l'IPCT per un grado d'invalidità tra il 40% e il 49% prevedeva già oggi una pensione d'invalidità del 40% (e non del 25% come era previsto dal minimo LPP) e per evitare una riduzione di questo diritto (anche per casi futuri), si è deciso di prevedere una pensione d'invalidità che corrisponda al grado d'invalidità già dal 40% (e non solo dal 50% come previsto dal minimo LPP), versando così delle pensioni d'invalidità uguali al grado d'invalidità tra il 40% e il 69%.

Il sistema di rendite lineare vale per tutti i nuovi casi d'invalidità a partire dal 01.01.2022. Casi d'invalidità già in corso al momento dell'entrata in vigore della revisione rimangono, almeno inizialmente, invariati. Vi sono diverse regole transitorie da rispettare:

- per persone già invalide e che hanno più di 55 anni all'entrata in vigore della revisione (ossia i nati nel 1966 e prima), viene mantenuta la regolamentazione finora in vigore (indipendentemente se per il caso concreto è favorevole o sfavorevole);
- persone già invalide e che hanno 55 anni o meno all'entrata in vigore della revisione (ossia i nati nel 1967 e dopo), cambiano al nuovo regime se il loro grado d'invalidità cambia di almeno 5 punti percentuali;
- al più tardi il 31.12.2031, per persone già invalide e che hanno 30 anni o meno all'entrata in vigore della revisione (ossia i nati nel 1992 o dopo), si applica il nuovo regime (anche se il grado d'invalidità non cambia di almeno 5 punti percentuali): se la pensione d'invalidità così facendo diminuisce, viene comunque versata la pensione d'invalidità finora percepita fino al momento in cui il grado d'invalidità cambia di almeno 5 punti percentuali.

4) Possibilità di costituire una riserva di contributi del datore di lavoro ordinaria e/o con rinuncia all'utilizzazione

(vedi artt. 52 cpv. 4, 63a Ripct)

Con riferimento al Messaggio governativo 7784 e al relativo Rapporto complementare concernente l'ipotesi di una riserva di contributi del datore di lavoro (RCDL), sono state inserite delle basi per prevedere che un datore di lavoro possa pagare i suoi contributi tramite una RCDL (ordinaria) precedentemente costituita, così come la creazione di una RCDL con rinuncia all'utilizzazione. Il Messaggio e il relativo Rapporto complementare sono attualmente pendenti in Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio.

5) Adeguamento dei fattori per il finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

(vedi art. 59 Ripct)


Con decisione del 18.03.2021, il Consiglio di amministrazione dell'IPCT ha ridotto il tasso tecnico dal 2% all'1.5%. Di conseguenza, si devono adattare anche i fattori di calcolo del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro e degli assicurati (i nuovi fattori sono inoltre calcolati secondo le basi attuariali VZ 2020 che sono state pubblicate a dicembre 2021). A seguito dell'adeguamento di questi parametri, in media i fattori sono aumentati dell'1% circa.

Per quanto concerne le altre modifiche del Ripct si tratta di modifiche legate ai temi sopracitati o di cambiamenti di natura formale o di precisazioni.

Tutte le modifiche sono disponibili nella sezione Basi legali/IPCT del nostro sito internet www.ipct.ch.

L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti in merito.

Istituto di previdenza del Cantone Ticino



Daniele Rotanzi
Direttore



Lara Fretz
Capoufficio previdenza